

Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Limiti - Conclusioni precisate - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5402 del 25/02/2019

Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Limiti - Conclusioni precisate - Rilevanza - Comparsa conclusionale - Esclusione - Fattispecie.

Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, anziché interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo della stessa, si era basata su un passaggio argomentativo della memoria di replica).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5402 del 25/02/2019

[Cod_Proc_Civ_art_112](#), [Cod_Proc_Civ_art_190_1](#)